

si si facciano maggiori, sia che la trattino
quasi per solo uso di pascoli; siccome, le
terre seminate, debbono farsene quin-
murate di non meno di un anno e men-
quattro, così è che negli ultimi due anni
non debbono seminare, e d'altro canto
i proprietari locanti e il loro futuro
gabelloto, pigliando possesso dell'intera
terzeria a primo Gennaio mille nove-
centoquattordici, restano obbligati pagare
ai gabelloti, uscenti la rata di estaghoce
rispondente a mesi otto sul piede di
quello convenuto nel presente atto e per
quella parte di terra che comporranno una
terzeria.

Que poi i sottoscritti fittuarii solidali
in tutto giorno primo Gennaio mille
novecentoquattordici non consegneranno
la terzeria in tutto come sopra, allora
saranno responsabili a pagare tutti i
danni, spese ed interessi lucri cessanti
e danni emergenti, che verranno a risul-
tare sia in danno dei locanti, che dei
nuovi gabelloti per la mancanza o ritardo
della consegna di detta terzeria.



Articolo III

Resta proibito ai fittuarii suddetti di poter
sub-locare o con qualunque altro titolo
e modo ad altri cedere tutto o parte del rucel-
lo Strasatto e cespiti aggregate senza il
consenso legale in iscritto dei detti signori
locanti, il che avvenendo, oltre che la sub-
locazione ed altro qualunque atto di
cessione o prestazione sarà nullo e di niuno
effetto, i fittuarii solidali saranno tenuti
ai danni ed interessi, ed i signori locanti
potranno, se lo vogliono, nulla fare di quel
solo fatto, sciogliere il contratto ed espeller
non solo il terzo trattatario, ma anche
i gabelloti.

Nel caso in cui i signori locanti conceder-
no tale permesso in iscritto, allora il
sub-affittuario o trattatario che sarà,
oltre di rimanere soggetto alle azioni e
privilegi sui frutti e tutti altri oggetti
che la legge accorda ai locanti, resterà
obbligato per il solo fatto della accettazione
della sub-locazione o altra prestazione a
pagare, salva e sempre ferma rimanendo
l'obbligazione solidale dei gabelloti, il pres-